

quelle tali cause, & quiui in lingua Fiāminga a parole, o per iscritto secondo il caso, per via d'auuocato, & di procuratore se gli fa la domanda. Se lo agente ha scritto del debitore, o altro documento manifesto, tosto lo farà condannare a pagare, o vero a depositare la somma addimandata. Condemnato se gli da certi piccoli termini perche paghi, non pagando se gli mette in casa due, o tre huomini, che si chiamano coluri, a guardia de suoi beni, accioche egli altroue non gli transportasse. Et cosi s'aspetta otto, o dieci giorni per vedere se truoua espediente di pagare; non lo trouando l'Ammanno va, o manda a scriuere li suoi beni mobili, scritti in capo a pochi giorni si vendono publicamente, & tutto a spese del reo; se quei beni non bastano per satisfatione di quel debito, si vendono li beni immobili presto & con buon' ordine; & non bastando quelli, si ha poi presa di corpo. Ma insino a tanto che non apparisce manifestamente, che non vi sia modo a pagarsi, non si puo far' prigione vn' cittadino, ouero forestiero che tenga casa, o camera ferma se non fusse fuggituo. Il forestiero che non tien' casa, o stanza ferma, si puo a ogn' hora far' prigione di di & di notte & per tutto, saluo pero in chiesa, o per le case, le quali d'ogni tempo sono franche. Fatto che egli è prigione in capo a tre giorni (altrimenti verrebbe libero della presura) se gli domanda in giustitia il pagamento, o cautione di stare al giuditio, che ne sia fatto; la qual cautione data, vien' libero della persona, & potrà procedere davanti al magistrato per l'ordinario: ma tutte le cause ciuili se non sono molto chiare, se ne vanno molto in lunga. Hor' tocchiamo quattro motti sopra alcuni altri statuti, & confuetudini particolari de piu sustantiali, & piu necessarij alla ciuità, & conuersatione humana; che a beneficio, & cōmodo del publico vsa questa terra, onde con grande vtilità, a gran' notitia del suo gouerno, & reggimento principale pienamente peruerremo, & prima.

VN cittadino ouero habitante d'Anuersa non puo far' prigione, ne chiamare in giustitia, non sequestrar' beni a vn' altro cittadino, o habitante d'essa, fuor' della terra sotto graui pene, se già quel' tale non fusse fallito & fuggituo.

SE vn' cittadino, o pur' forestiero manca, o fallisce, la moglie è preferita della sua dote, innanzi a tutti gli altri, doppo la moglie, o li suoi figliuoli per lei, è preferito il Principe, & la citta; il restante va per rata a creditori. Et non volendo vn' creditore accordare cō quel' fallito, quantunque tutti gli altri accordassero, per ouuiare a molte tristitie, che si vsauano, non puo ordinariamente esser' constretto, che bisogna contentarlo, almeno col tempo accompagnato da cautione.

I L padre